



Piazza Insurrezione
XXVIII Aprile '45 1/A
35137 Padova (Italy)
tel.: +39 049 8208320
info@pd-promex.it
www.pd-promex.it

P.iva e C.F. 04034850281

GOOGLE MAPS



Padova
XXXXXXXXXX

Spett.le
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
P.IVA, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TEL: XXXXXXXXXXXXXXXX

CONFERMA ORDINE	
ANNO	PROT
XXXX	XXXXXXXXXXXX

CUP N H95F18001130005
CIG N. XXXXXXXXXXXXX

Oggetto: _____

Come specificato nella comunicazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
TOTALE IMPONIBILE			€ -
IVA		22%	€ -
TOTALE IVA INCLUSA			€ -

Il pagamento verrà effettuato a 30 gg.f.m. data ricevimento fattura

NB: nostro codice destinatario per fatturazione elettronica T04ZHR3

NB: dal 1 gennaio 2018 anche Promex è soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti (cd Split Payment). Vanno richiamati in fattura i seguenti articoli: Operazione effettuata ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario. Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23.01.2015. Nella fattura dovranno essere riportati l'imponibile e l'imposta, Promex provvederà a

Si prega di riportare nella fattura gli estremi del conto corrente bancario sul quale effettuare il pagamento e di riportare i CODICI CUP e CIG come da noi indicato nel presente ordine. La mancanza di questi dati renderà impossibile il regolare saldo della fattura stessa.

Cordiali saluti

PROMEX
Azienda Speciale CCIAA
Il Direttore
Franco Conzato

CONFERMA D'ORDINE Condizioni generali di fornitura (di beni e/o servizi)

1. GENERALITÀ:

Le presenti condizioni generali disciplinano tutti i contratti relativi alla fornitura di beni e/o servizi conclusi tra il soggetto venditore (<<fornitore>>) e il soggetto acquirente (<<cliente>> e/o <<Promex>>), insieme definiti <<le Parti>>, salvo non sia diversamente stabilito per iscritto tra le Parti. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. le presenti condizioni sono valide ed efficaci dal momento in cui sono conosciute dal Fornitore o sono da questo conoscibili utilizzando l'ordinaria diligenza e si applicano anche ai contratti che in futuro saranno conclusi tra le Parti.

2. AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO:

L'affidamento per la fornitura di beni e servizi (c.d. <<diretto>> ai sensi dell'art. 36 D.lgs. n. 50/2016, per importi inferiori a € 40.000,00) avviene nel rispetto della legislazione vigente (c.d. <<codice degli appalti>>) si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nonché nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme attualmente vigenti, ai criteri, previsti nell'avviso e/o in altri documenti, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. L'affidamento della fornitura e/o del servizio diviene definitivo esclusivamente a seguito dell'espletamento dei controlli, da parte di Promex, necessari e obbligatori, sulle auto dichiarazioni rese dal fornitore.

3. CONDIZIONI GENERALI:

Le forniture di beni e/o servizi che Promex affida a terzi (fornitori) sono disciplinate dal regolamento per le acquisizioni di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia approvato dal C.d.A. in data 12/12/2012 e reperibile nel sito www.pd-promex.it, dalla L. n. 50/2016 e dalle Linee Guida Anac n. 4 (G.U. n. 274 del 23.11.2016). La presente conferma d'ordine non è rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, salvo il caso d'uso. Le date e i termini concordati per iscritto sono vincolati per il fornitore. L'adempimento puntuale ai periodi e alle date di consegna è determinato dalla data di ricezione da parte di Promex del bene e/o del servizio. Se il fornitore è responsabile per l'installazione o la messa in funzione salvo che non sia espressamente e diversamente concordato, saranno a carico del fornitore tutti i costi diretti e indiretti connessi (es. trasporto, spese viaggio, ecc.). La merce va consegnata e, se richiesto nella conferma d'ordine, messa in opera franco locali indicati, senza alcun riconoscimento di spese di trasporto, sosta, imballaggio, interventi di case di spedizione, né altre ragioni di spesa che non siano state preventivamente approvate per iscritto dal cliente. Nel caso in cui il fornitore effettui la consegna in ritardo rispetto ai termini concordati ed ancora qualora consegnasse la merce in luoghi diversi da quelli indicati dal cliente, quest'ultimo potrà rifiutarsi di accettare la consegna e potrà richiedere al fornitore l'integrale risarcimento dei danni subiti. In deroga a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 1510 c.c. il fornitore non è liberato dall'obbligo della consegna rimettendo i beni al vettore e/o allo spedizioniere e/o ad altro soggetto dallo stesso incaricato. L'accettazione incondizionata di una consegna di beni e/o servizi tardivi non comporteranno e non potranno in alcun modo essere intese ed equiparate ad una rinuncia da parte di Promex alla richiesta di risarcimento dei danni subiti da tale inadempimento. Il cliente si riserva, anche dopo l'avvenuta consegna e/o esecuzione il diritto di rifiutare la fornitura dei beni e/o dei servizi, in tutto o in parte, qualora non risulti accettata al collaudo e/o alla verifica di conformità, con facoltà di chiedere l'immediata sostituzione ovvero di procedere all'acquisto del bene e/o del servizio presso altro fornitore con addebito, dei maggiori oneri/spese/danno derivanti dall'inadempimento del fornitore. La fornitura rifiutata dovrà essere immediatamente ritirata a cura e spese del fornitore ed, in ogni caso, dal momento in cui verrà comunicato il rifiuto, la merce si intenderà giacente presso il luogo al quale è stata consegnata, a rischio e pericolo del fornitore stesso. È vietato il subappalto o l'affidamento in cottimo senza preventiva autorizzazione del cliente, con conseguente applicazione delle pene previste per l'appaltatore o affidatario del cottimo dalla normativa vigente in materia. Il fornitore è tenuto ad emettere la fattura solo a seguito del collaudo (o riscontro) positivo della fornitura del bene e/o del servizio. Il fornitore assume, con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali, l'obbligo e s'impegna ad uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti in uso da Promex reperibili nel sito della stessa nella sezione <<amministrazione trasparente>>.

4. RECLAMI PER VIZI

L'accettazione dei beni e/o servizi è soggetta e subordinata ad ispezione e/o controllo da parte di Promex al fine di verificare l'assenza di vizi e difetti, la completezza e regolarità della fornitura. Promex darà notizia senza indugio di qualsiasi vizio dal momento della sua scoperta. A questo proposito il Fornitore rinuncia a qualsiasi contestazione in tema di ritardo nella notifica dei vizi. I beni ed i servizi forniti dal Fornitore e/o da terzi soggetti sono garantiti per i vizi e difetti di funzionamento e sono quindi assistiti dalla garanzia per i vizi prevista dall'art. 1490 c.c. e ancora da tutte, nessuna esclusa, le garanzie previste dalla legge Italiana in relazione alle specifiche caratteristiche della fornitura, dell'appalto e del servizio prestato. Al riguardo le Parti danno atto che, ai sensi del primo comma dell'art. 1495 c. c., il termine per Promex per denunciare i vizi al venditore è di quarantacinque giorni lavorativi dalla loro scoperta, salvo diversa e maggiore determinazione prevista dalla legge Italiana e comunque il fornitore rinuncia fin d'ora irrevocabilmente ad eccepire ogni eventuale ritardo di Promex nella denuncia dei vizi. Ove il Fornitore non proceda immediatamente ad avviare ai difetti dopo una richiesta di Promex in tal senso, in caso di urgenza ed in particolare per evitare rischi imminenti o prevenire maggiori danni, Promex è autorizzata ad effettuare direttamente o far effettuare, tramite terzi, ogni opportuna correzione del difetto a spese del fornitore. Ove fornisca beni o servizi di cui non ha la piena proprietà, il Fornitore darà a Promex piena manleva nei confronti di pretese di terzi, nonché piena garanzia per evizione e rivendica. Ancora le Parti convengono che, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 1495 c. c., il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento per i difetti è di 3 (tre) anni, eccettuati i casi di frodolenta erronea dichiarazione. Le Parti danno atto che alle presenti condizioni di acquisto si applica la previsione contenuta nell'art. 1497 c. c. Nel caso in cui Promex dovesse incorrere in spese a causa della consegna difettosa, in particolare costi di trasporto, spedizione, lavorazione, manodopera, montaggio e smontaggio, materiali o costi per ispezioni e verifiche, le suddette spese saranno a carico del fornitore. Le Parti convengono che qualora Promex contesti la fornitura per qualsiasi causa e motivo, potrà sospendere il relativo pagamento, per cui il fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate da Promex interessi di sorta neppure quelli legali e quelli previsti dal D. Lgs. 231/2002 come successivamente modificato e aggiornato. Promex potrà compensare le somme richieste al fornitore a titolo di risarcimento del danno con quelle dovute per le forniture e ciò anche se il credito di Promex non è certo, liquido ed esigibile. L'eventuale avvenuto pagamento della fornitura non pregiudicherà in alcun modo il diritto di Promex di contestarla e di ripetere il pagamento oltre a rivendicare nei confronti del fornitore il risarcimento dei danni subiti tutti, nessuno escluso.

5. MODALITÀ DI PAGAMENTO:

I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero, dalla data di attestazione di regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale.

Il pagamento della fattura relativa alla fornitura dei beni e/o dei servizi, se superiore ad € 5.000,00 (cinquemilaeuro), è subordinato alla verifica di cui al D.M. dell'economia e delle finanze n. 40 del 18.1.2008 in attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 introdotto dalla L. n. 286 del 24.11.2006 (mancanza di inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno ad € 5.000,00).

6. INADEMPIMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA:

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 c.c. il mancato adempimento da parte del fornitore anche ad una sola delle previsioni contenute nella presente conferma d'ordine costituisce causa di risoluzione espressa. La risoluzione opererà di diritto quando Promex comunicherà al Fornitore tramite pec di volersi avvalere della presente clausola. Promex si riserva il diritto di esperire l'azione di risarcimento, ponendo a carico del fornitore il maggior onere sostenuto presso terzi per la fornitura od il servizio oggetto della conferma d'ordine.

Qualora il servizio fornito non sia conforme alle modalità ed ai tempi di svolgimento concordati, il Promex contesterà in forma scritta l'inadempienza rilevata al fornitore, il quale potrà presentare, entro cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento, le proprie osservazioni.

Nel caso in cui Promex a suo insindacabile giudizio, non ritenga di accogliere le osservazioni dell'impresa, applicherà per ogni inadempienza (o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione) una penale di 100,00 € (cento/00 euro). Dopo tre inadempienze, Promex si riserva di procedere alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., in via stragiudiziale, a titolo di penale, salvo il diritto al risarcimento di ulteriori e maggiori danni derivanti dall'inadempimento, anche parziale, o arrecati a cose e/o persone per fatto dell'Impresa medesima. Rifusione spese, pagamento danni, e penali sono applicati mediante trattenute sui compensi maturati a favore dell'appaltatore.

Costituisce, inoltre, causa di risoluzione espressa: - la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di Promex, e del codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con dpr 16.4.2013 n. 62; - il Fallimento e/o l'adozione di altre procedure concorsuali da parte del fornitore.

7. RISERVATEZZA E NORME SULLA PRIVACY:

Ciascuna delle parti si impegna a non divulgare a terzi il contenuto del presente contratto o quanto apprenderà nel corso della realizzazione di quanto previsto all'oggetto.

Con la sottoscrizione del presente accordo il fornitore riconosce di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni e manifesta il proprio espresso consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati con le modalità descritte nella informativa consegnata.

8. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E DURC:

Le Parti si obbligano, ciascuna per quanto di propria competenza al rispetto della L. n. 136 del 13/08/2012 anche con specifico riguardo alla "tracciabilità dei flussi finanziari" relativi alla fornitura oggetto del presente ordine. Il Cliente, pertanto, si obbliga, ricorrendo le condizioni precisate dall'art. 3 della L. 136/2010 a comunicare il Codice Unico di Progetto (CUP) e/o il Codice Identificativo di Gara (CIG). A pena di nullità assoluta della presente conferma d'ordine, il fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Ciascuno strumento di pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG relativo al contratto in oggetto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto. Il fornitore è obbligato e s'impegna con la sottoscrizione della presente ad inviare le informazioni necessarie all'acquisizione del documento di regolarità contributiva aggiornato (DURC) compilando l'apposito modulo che sarà trasmesso da Promex.

9. FORO COMPETENTE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA:

Le parti convengono che qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente documento e successivi patti e comunque ad esso connessa è rimessa alla giurisdizione italiana e che il foro competente è stabilito in Padova, ma dovrà essere comunque deferita ad un arbitro unico, il quale, nominato dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, secondo regolamento di arbitrato nazionale della camera arbitrale presso la C.C.I.A.A. di Vicenza, deciderà con i poteri di arbitro rituale e secondo diritto, con lodo destinato ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 825 c.p.c., in conformità al regolamento di arbitrato nazionale della suddetta camera arbitrale presso la C.C.I.A.A. di Vicenza, che le parti dichiarano di conoscere e accettare.

(timbro e firma per accettazione) Il Fornitore